



Comune di Terruggia

Servizio Tecnico

Via Marconi, 9 – 15030 Terruggia (AL)

Tel.0142.401400 – Fax 0142.401471

e-mail: tecnico@comune.terruggia.al.it

C.F. 00458160066



ALLEGATO 4 ALLEGATO ENERGETICO - AMBIENTALE

Aggiornamenti, Modifiche ed Integrazioni		
13.12.2012	Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 13.12.2012	revisione generale
27.02.2012	Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 27.02.2012	aggiornamento
22.01.2010	Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 22.01.2010	aggiornamento
16.06.2008	Approvato con deliberazione C.C. n.13 del 16.06.2008	aggiornamento
13.02.2007	Approvato con deliberazione C.C. n.42 del 13.02.2007	prima emissione

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Finalità.....	4
Articolo 2 – Ambito di applicazione	4
Articolo 3 – Documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie.....	4
Articolo 4 – Esclusione dall’applicazione della normativa energetica per gli edifici a destinazione produttiva	5
Articolo 5 – Salvaguardia e della tutela del paesaggio e del territorio agrario	6
Articolo 6 – Livelli minimi di integrazione architettonica per sistemi solari termici.....	6
Articolo 7 – Livelli minimi di integrazione architettonica impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica	7
Articolo 8– Obiettivi minimi richiesti nel territorio comunale di Terruggia	8
Articolo 9– Verifiche e responsabilità	8
Art. 10 - Strumenti.....	9
Articolo 11 - Definizioni	9
Articolo 12 - Procedura	10
Articolo 13 - Incentivi	11
Articolo 14 - Verifiche	11
Articolo 15 – Sanzioni per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione della parte seconda	11
PARTE TERZA - GRADUAZIONE DEGLI INCENTIVI.....	12
Articolo 16 – Premessa alla graduazione degli incentivi.....	12
Articolo 17 – Graduazione degli incentivi.....	12
Articolo 18 – Riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001	12
Articolo 19 –Riduzione dell’aliquota I.M.U.	13
ALLEGATI.....	15
Allegato A – Elenco non esaustivo dei principali riferimenti normativi	15
Allegato B.1 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 - Residenziale	18
Allegato B.2 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 - Uffici	18
Allegato B.3 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 – Edifici Commerciali	18

Allegato B.4 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 – Edifici Industriali	18
Allegato C – schema di fidejussione tipo	19

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità

Le presenti disposizioni costituiscono integrazione al regolamento edilizio ed hanno come finalità quella di promuovere e incentivare la sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private.

Gli interventi di trasformazione edilizia devono raggiungere livelli di qualità energetico - ambientale degli spazi scoperti e di quelli edificati, al fine di renderli compatibili con le esigenze antropiche e con l'equilibrio delle risorse ambientali.

La qualità insediativa ed edilizia deve, pertanto, essere l'obiettivo principale della progettazione e deve contenere un rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che consideri:

- ✓ la compatibilità ambientale;
- ✓ la ecoefficienza energetica;
- ✓ il comfort abitativo;
- ✓ la salvaguardia della salute dei cittadini.

Al fine di perseguire gli obiettivi generali di:

- contenimento dei consumi energetici ed idrici;
- utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di materiali ecocompatibili
- riduzione delle emissioni inquinanti e clima alteranti e dei rifiuti
- contenimento/riduzione del consumo del suolo;
- **integrazione con gli elementi locali, ambientali, climatici e storici dell'area oggetto di trasformazione in considerazione con le componenti urbanistiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche, della sicurezza del cantiere e dello smaltimento dei materiali edili.**

Il Comune di Terruggia adotta come strumento per la valutazione del livello di qualità ambientale di un edificio, **fatte salve le previsioni ed i vincoli normativi esistenti e vigenti**, il Protocollo ITACA Nazionale 2011 e successive modificazioni, approvato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome italiane. Il Protocollo ITACA Nazionale 2011 è riportato in Allegato B, del presente documento.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni tutti gli interventi come definiti dall'art.2 della Legge Regionale 13/2007 e s.m.i., in attuazione al D.Lgs 195/2005 e s.m.i. ed alla direttiva 2002/91/CE.

Rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte Seconda e Terza tutti gli interventi per i quali sono previste forme d'incentivazione relativamente agli usi ed agli interventi definiti sia di ristrutturazione/recupero sia di nuova costruzione identificati dall'art. 11 e indicati nel Protocollo ITACA Nazionale 2011 e successive modificazioni.

Il presente Allegato Energetico Ambientale è redatto in attuazione della Legge Regionale 13/2007 e s.m.i. ed in particolare dell'articolo 17 "Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali".

Articolo 3 – Documentazione relativa alla conformità delle pratiche edilizie

La relazione tecnica di cui all'art.28 comma 1 della Legge 10/1991, come definita dall'allegato E del D.Lgs 311/2006, e la relazione energetico ambientale, pertinente alle prescrizioni della L.R. 13/2007, delle relative delibere attuative e del presente Allegato Energetico Ambientale, devono essere presentate in Comune unitamente alla presentazione della pratica stessa.

Contestualmente alla pratica edilizia ed alla relazione di cui al paragrafo precedente, nel caso di non applicazione delle previsioni di cui alla parte seconda, dovrà essere consegnata una relazione tecnica esaustiva delle motivazioni relative al raggiungimento dei punteggi minimi richiesti per i criteri indicati al successivo articolo 7, corredata dalle singole schede del protocollo ITACA debitamente compilate, a firma congiunta dal progettista e dal richiedente.

Ogni eventuale deroga all'applicazione di parametri, vincoli e previsioni di cui alla vigente normativa ed alle previsioni di cui al successivo articolo 7, che si rendessero necessari per particolari condizioni specifiche, caratteristiche intrinseche dell'immobile o del sito di intervento, vincoli normativi, dovranno essere opportunamente evidenziate e motivate nella relazione energetico-ambientale, in apposito capitolo.

In riferimento alle prescrizioni contenute nella normativa sovraordinata, in occasione di tutti i tipi di intervento edilizio è fatto obbligo presentare, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori per le opere realizzate con permesso di costruire, o al certificato di collaudo finale per le opere realizzate con D.I.A., S.C.I.A. C.I.L.S., C.I.L., perizia asseverata attestante la corretta esecuzione delle opere in rispondenza della normativa energetico-ambientale, corredata da:

- idonea documentazione fotografica relativa alle diverse fasi realizzative con indicazione dei punti di ripresa;
- idonea documentazione relativa alla tipologia dei materiali utilizzati e relativo quantitativo utilizzato (schede tecniche, bolle, ecc.) organizzata in modo da essere agevolmente consultabile e confrontabile con la relazione presentata in sede progettuale;
- riscontro dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi fissati in sede progettuale sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 7.

Ove il titolo abilitativo non preveda la dichiarazione di fine lavori, o collaudo finale, la documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere deve essere conservata dal proprietario e/o dall'interessato e può essere soggetta a verifica a campione da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, dovrà essere presentata copia dell'attestato di certificazione energetica.

Articolo 4 – Esclusione dall'applicazione della normativa energetica per gli edifici a destinazione produttiva

In riferimento alla normativa sovraordinata, sono esclusi dall'applicazione della normativa energetico-ambientale i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo, o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, e qualora il committente e/o il richiedente del titolo abilitativo sia anche il titolare diretto del processo produttivo.

Tale condizione dovrà essere dimostrata tramite visura camerale e relazione tecnico descrittiva del processo produttivo.

Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di ogni altro titolo abilitativo, devono essere accompagnati da apposito atto d'obbligo con il quale il richiedente si impegna a mantenere l'attività in atto per un periodo non inferiore a cinque anni.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della normativa energetica gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Articolo 5 – Salvaguardia e della tutela del paesaggio e del territorio agrario

Ai fini della salvaguardia e della tutela del paesaggio e del territorio agrario, sull'intero territorio comunale non è ammessa:

- la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra;
- la realizzazione di impianti eolici.

Articolo 6 – Livelli minimi di integrazione architettonica per sistemi solari termici

Al fine di minimizzare l'impatto visivo, ottimizzare la resa energetica e favorire l'integrazione architettonica di tali sistemi si prescrive per il territorio comunale, in relazione alle zone urbanistiche del PRGI vigente e con riferimento ai dati tecnici riportato nell'allegato B della DGR 45-11967 del 04 agosto 2009, l'osservanza delle seguenti matrici:

EDIFICI ESISTENTI			
Collocazione edificio	Tipologia di inserimento ammessa	Livello minimo di integrazione architettonica	Livello minimo di Orientamento e inclinazione
Centro storico*	su falda esistente con limitazioni	Ottimale	Ottimale
Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica del nucleo storico – ambientale*	su falda esiste con limitazioni	Buono	Buono
B1-B2	su falda esistente, copertura piana	Buono	Buono
D – produttiva- artigianale - commerciale	su falda esistente, copertura piana, shed	Buono	Buono
E - agricola	su falda esistente	Buono	Buono

NUOVI EDIFICI			
Collocazione edificio	Tipologia di inserimento ammessa	Livello minimo di integrazione architettonica	Livello minimo di Orientamento e inclinazione
Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica del nucleo storico – ambientale*	su falda con limitazioni	Ottimale	Buono
B1-B2	su falda	Ottimale	Buono
C – nuovo impianto	su falda	Ottimale	Buono
D – produttiva- artigianale - commerciale	su falda, copertura piana, shed	Buono	Buono
E - agricola	su falda	Ottimale	Buono

*Nelle aree classificate, ai sensi del P.R.G. vigente, come *Centro storico* o *Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica del nucleo storico – ambientale* tutti gli interventi di cui al presente capitolo saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio

Articolo 7 – Livelli minimi di integrazione architettonica impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica

Al fine di minimizzare l'impatto visivo, ottimizzare la resa energetica e favorire l'integrazione architettonica di tali sistemi si prescrive per il territorio comunale, in relazione alle zone urbanistiche del PRGI vigente e con riferimento ai dati tecnici riportato nell'allegato B della DGR 45-11967 del 04 agosto 2009, l'osservanza delle seguenti matrici:

EDIFICI ESISTENTI			
Collocazione edificio	Tipologia di inserimento ammessa	Livello minimo di integrazione architettonica	Livello minimo di Orientamento e inclinazione
Centro storico*	Su falda esistente con limitazioni	Ottimale	Ottimale
Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica del nucleo storico – ambientale*	Su falda esiste con limitazioni	Buono	Buono
B1-B2	Su falda esistente, copertura piana, parapetti, pensiline, pergole, tettoie	Buono	Buono
D – produttiva- artigianale - commerciale	Su falda esistente, copertura piana, shed, coperture curve, pensiline, pergole, tettoie	Buono	Sufficiente
E - agricola	Su falda esistente, pensiline, pergole, tettoie	Buono	Buono

NUOVI EDIFICI			
Collocazione edificio	Tipologia di inserimento ammessa	Livello minimo di integrazione architettonica	Livello minimo di Orientamento e inclinazione
Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica del nucleo storico - ambientale	Su falda o su nuove strutture (pergole, pensiline, tettoie.....) con limitazioni	Ottimale	Buono
B1-B2-B3	Su falda o copertura piana	Ottimale	Buono
C – nuovo impianto	Su falda o strutture (pensiline, pergole, tettoie...)	Ottimale	Buono
D – produttiva- artigianale - commerciale	Su falda esistente, copertura piana, shed, coperture curve, pensiline, pergole, tettoie	Ottimale	Buono

E – agricola	Su falda o su nuove strutture (pergole, pensiline, tettoie...)	Ottimale	Buono
---------------------	--	----------	-------

*Nelle aree classificate, ai sensi del P.R.G. vigente, come *Centro storico* o *Area di salvaguardia dell'immagine paesaggistica del nucleo storico – ambientale* tutti gli interventi di cui al presente capitolo saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio.

Negli edifici di valore storico - artistico o paesaggistico - ambientale, presenti in tutto il territorio comunale, l'eventuale posizionamento di pannelli solari fotovoltaici è soggetto alla valutazione della Soprintendenza per Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte.

L'installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria è da considerarsi prioritaria rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici

Articolo 8– Obiettivi minimi richiesti nel territorio comunale di Terruggia

Ai fini della sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private è richiesto, a prescindere dalle previsioni di cui alla parte seconda del presente allegato, il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di cui Protocollo ITACA Nazionale 2011 e successive modifiche:

Criterio		Livello di prestazione minima (punteggio)
B.5.1	Acqua potabile per usi irrigazione	≥ 1
B.5.2	Acqua potabile per usi indoor	≥ 1
C.3.2	Rifiuti solidi prodotti in fase operativa	≥ 3
C.4.1	Acque grigie inviate in fognatura	≥ 1
D.2.5	Ventilazione e qualità dell'aria	≥ 1

Articolo 9– Verifiche e responsabilità

L'Amministrazione comunale effettuerà i controlli necessari a verificare la corrispondenza tra i requisiti prestazionali indicati e dichiarati nella pertinente documentazione relativa alla sostenibilità ambientale ed i corrispondenti particolari esecutivi di progetto architettonico, e potrà richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

La stessa Amministrazione effettuerà, tramite i Tecnici comunali oppure tramite Tecnici liberi professionisti qualificati, dei controlli a campione in sito, sia in corso d'opera, sia in fase di chiusura lavori, sia in tempi successivi, sulla effettiva applicazione di quanto previsto progettualmente (e/o nelle certificazioni di qualificazioni energetiche), in merito al contenimento dei consumi energetici ed alla sostenibilità ambientale; i risultati dei controlli saranno resi pubblici.

Annualmente la Regione Piemonte, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con il Comune, può disporre accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 7 della Legge Regionale 13/2007, dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.

L'inosservanza delle norme del presente Allegato e le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale 13/2007, in particolare dei commi 3-4-5-6-7-14-15 dell'art. 20 della predetta norma, sono accertate dal Comune Competente che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.

PARTE SECONDA - Programma volontario incentivante

Art. 10 - Strumenti

La rispondenza dei progetti ai principi dell'edilizia sostenibile, ovvero, il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetico - ambientale deve attuarsi attraverso un sistema di progettazione e verifica secondo quanto indicato nel Protocollo ITACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni.

Le valutazioni dei progetti, relativi agli interventi, oggetto di azioni incentivanti sono effettuate sulla base del suddetto Protocollo.

La determinazione delle prestazioni energetico - ambientali di un edificio, secondo il Protocollo ITACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni, è di tipo volontario, fatto salvo, comunque, Il rispetto della legislazione vigente che disciplina il settore.

L'applicazione del Protocollo ITACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni, comporta l'ottenimento della certificazione di sostenibilità ambientale dell'edificio, rilasciata da un Soggetto Certificatore. Il Soggetto Certificatore è accreditato da ACCREDIA, Sistema di Accreditamento nazionale riconosciuto dallo Stato italiano con Decreto 22 giugno 2009 quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, in attuazione al Regolamento (CE) 765/2008 del parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Il certificato di sostenibilità ambientale identifica il livello di prestazione energetico - ambientale dell'edificio, attraverso un punteggio su una scala da -1 a +5. Sulla base di tale punteggio, sono individuate le modalità di incentivo e la loro entità. Qualunque altro strumento di valutazione non è considerato idoneo ai fini del presente regolamento.

Articolo 11 - Definizioni

Edificio oggetto di intervento: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia d'inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata, successivamente, alla data di pubblicazione del presente allegato energetico – ambientale¹, per interventi di adeguamento degli edifici esistenti, di demolizione e successiva ricostruzione nonché nuova costruzione, compresi gli ampliamenti.

Autovalutazione: determinazione da parte del progettista e/o di un tecnico abilitato del punteggio ottenuto dall'edificio a seguito dell'analisi delle schede presenti all'interno del Protocollo ITACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni ed in conformità con la normativa tecnica di calcolo. L'autovalutazione può essere eseguita da un tecnico abilitato definito come un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Intero edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici². Si precisa che nel caso in cui una o più unità immobiliari siano contraddistinte dalla condivisione di strutture edilizie portanti o portate, si intenderà come edificio l'insieme di tali unità anche qualora ogni unità abbia ingresso indipendente, impianto termico autonomo, numero civico proprio e sia stata edificata con proprio provvedimento

¹ Si precisa che, in base alle legislazioni nazionale e regionale, la definizione di edificio di nuova costruzione e gli obblighi da essa derivanti sono riferiti ad altre date. e nel dettaglio:

- D. Lgs. 192/2005: 8 Ottobre 2005
- D. Lgs. 311/2006: 2 Febbraio 2007
- Stralcio di piano della Regione Piemonte: 24 Febbraio 2007
- Legge Regione Piemonte 13/2007: 31 Maggio 2007

² Definizione ripresa dai D. Lgs 311/06 e dalla Legge Regione Piemonte 13/2007

abilitativo, diverso da quello delle altre unità³.

Valutazione: verifica eseguita, da parte del Soggetto Certificatore, sull'autovalutazione effettuata dal progettista e sulla documentazione progettuale, volta a stabilire il punteggio finale relativo alla qualità energetica ed ambientale dell'edificio.

Attestato di conformità del progetto: documento rilasciato dal Soggetto Certificatore a seguito della valutazione eseguita sui documenti progettuali elaborati dal progettista, attestante il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto dall'edificio in fase di progetto.

Certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio: documento rilasciato dal Soggetto Certificatore a seguito di controlli eseguiti sull'edificio durante e al termine della sua costruzione, che certifica il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto dall'edificio ad avvenuta realizzazione.

Articolo 12 - Procedura

La seguente procedura è valida solo per i soggetti che decidano volontariamente di applicare il Protocollo ITACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni.

Il soggetto richiedente, qualora desideri ottenere, tramite certificazione di sostenibilità ambientale gli incentivi disciplinati nel presente allegato, è tenuto a consegnare in forma cartacea, contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta per il rilascio del permesso a costruire indicata all'articolo 7 del regolamento edilizio comunale, ovvero al momento di presentazione della denuncia di inizio attività (D.I.A) o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), i seguenti specifici documenti in duplice/triplice copia:

- richiesta di accesso agli incentivi connessi all'applicazione del protocollo Itaca con allegati:
 - ✓ *attestato di conformità del progetto rilasciato dal Soggetto Certificatore;*
 - ✓ *dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di conformità della documentazione progettuale allegata alla richiesta del permesso di costruire (o alla presentazione della D.I.A./S.C.I.A.) con quella consegnata al Soggetto Certificatore. Il Comune provvederà a comunicare al richiedente gli importi relativi alle incentivazioni di cui al successivo articolo 6 sulla base del punteggio indicato nell'"Attestato di conformità del progetto" rilasciato dal Soggetto Certificatore nonché la necessità di presentare idonee garanzie finanziarie.*

Il richiedente provvederà a fornire documentazione a comprova dell'avvenuta costituzione delle suddette garanzie mediante fidejussione assicurativa o bancaria di importo pari alle incentivazioni ottenute maggiorato del (20%), propedeutica al formarsi del titolo abilitativo.

La citata garanzia potrà essere unica rispetto a quanto già richiesto in sede di rilascio del Permesso di Costruire circa il percorso di cantiere e relativa copertura di eventuali danni.

La suddetta fideiussione dovrà prevedere espressamente l'operatività a semplice richiesta scritta del Comune e la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e l'esonero da ogni responsabilità a

³ A titolo di esempio sono da considerarsi come interi edifici:

- complesso immobiliare costituito da case a schiera che condividono le strutture edilizie portanti o portate
- edificio multipiano di tipo condominiale plurifamiliare
- complesso immobiliare costituito da diverse unità che condividono strutture portanti o portate anche se interrato e/o non riscaldate

A titolo di esempio non sono da considerarsi come interi edifici, ma come diversi edifici, sui quali può essere applicato singolarmente il Protocollo IT ACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni:

- complesso immobiliare costituito da diverse unità separate tra loro, senza alcuna condivisione di strutture edilizie portanti e portate
- complesso immobiliare costituito da diverse unità collegate attraverso elementi non a carattere di strutture portanti o portate come tettoie, pergolati ed elementi decorativi

qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune intenderà fare.

Al termine della costruzione, Il Comune provvederà al calcolo degli importi, relativi alle incentivazioni effettivamente da riconoscere sulla base del punteggio indicato nel "Certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio" e, qualora non si attesti il livello di sostenibilità della prestazione energetico - ambientale, raggiunto in fase di progetto si attiverà per:

- a) recuperare la quota (differenza di riduzione spettante tra i due livelli di sostenibilità certificati) della incentivazione non versata al momento del rilascio del permesso di costruire (o alla presentazione della S.C.I.A./D.I.A.) maggiorate delle sanzioni di cui al successivo articolo 8, tramite escussione delle garanzie,
- b) applicare le eventuali sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. in caso di interventi eseguiti in difformità del permesso di costruire.

Le garanzie verranno svincolate dal Comune, a seguito del rilascio del certificato di agibilità dell'intervento previa consegna del suddetto certificato e verifica della congruità con gli incentivi definiti in sede di progetto.

L'approvazione di varianti al progetto rilasciato, che incidono sui criteri di sostenibilità definiti dal Protocollo ITACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni, è subordinata al rilascio di nuovo attestato di conformità del progetto, secondo le procedure sopra descritte.

In corrispondenza di fasi significative ed al termine della costruzione, il Soggetto Certificatore, come previsto dalle procedure di certificazione, esegue controlli, finalizzati a definire il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto dal edificio ed ad emettere il certificato di sostenibilità ambientale.

Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il direttore dei lavori deposita specifica dichiarazione di conformità delle opere realizzate, in ottemperanza a quanto previsto nel progetto approvato o asseverato.

Il richiedente consegna, agli uffici comunali, copia del suddetto certificato che provvederanno alla verifica della congruità con gli incentivi definiti in sede di progetto. Detto certificato di sostenibilità dovrà fare parte integrante della documentazione allegata alla richiesta di agibilità.

Articolo 13 - Incentivi

Gli incentivi sono applicabili, come definito nella Parte Terza e consistono nel riconoscimento di:

- Riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) di cui agli articoli 17 e 18 del d.p.r. 380/2001,
- Riduzione dell'Imposta Municipale Unica

Articolo 14 - Verifiche

Gli strumenti di verifica, e la documentazione di riferimento, sono indicate nelle schede del Protocollo ITACA Nazionale 2011 e sue successive modificazioni.

Articolo 15 – Sanzioni per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione della parte seconda

Valgono le sanzioni indicate per ogni specifica forma di incentivo, come definite nella Parte Terza.

PARTE TERZA - Graduatoria degli incentivi

Articolo 16 – Premessa alla graduatoria degli incentivi

La graduatoria degli incentivi è commisurata al livello di sostenibilità raggiunto dall'edificio.

In relazione, a quanto esposto, e tenuto conto del carattere volontario della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, al fine di incentivare lo sviluppo dell'edilizia sostenibile, di seguito vengono illustrati i modelli di graduatoria degli incentivi adottati.

Articolo 17 – Graduatoria degli incentivi

Il modello descritto nei paragrafi seguenti è stato costruito, a partire, dall'individuazione degli incentivi possibili, associandoli ai livelli di qualità raggiunti in applicazione del Protocollo ITACA Nazionale 2011 e successive modificazioni e incrociando i dati con differenti possibili tipologie di edifici, di nuova costruzione, oppure oggetto di adeguamento o recupero edilizio, compreso gli ampliamenti, a destinazione d'uso residenziale.

Gli incentivi previsti sono:

- Riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) di cui agli articoli 17 e 18 del d.p.r. 380/2001,
- Riduzione dell' Imposta Municipale Unica,

Articolo 18 – Riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) di cui agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del presente Allegato energetico - ambientale al Regolamento Edilizio comunale, è riconosciuto il seguente incentivo quale riduzione del contributo di costruzione (quota oneri di urbanizzazione e quota costo di costruzione) e relative sanzioni nel caso in cui il "Certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio" non attesti il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto in fase di progetto.

Tab. 1 Riduzione degli oneri di urbanizzazione (nuove costruzioni)

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	NOTE
Livello 2	12 %	
Livello 2,5	14%	
Livello 3	16%	
Livello 3,5	18%	
Livello 4	20 %	
Livello 5	22%	

Tab. 2 Riduzione del costo di costruzione (nuove costruzioni)

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE	NOTE
Livello 2	25%	
Livello 2,5	30 %	
Livello 3	40%	
Livello 3,5	45%	
Livello 4	50%	
Livello 5	55%	

Tab. 3 Riduzione degli oneri di urbanizzazione (ristrutturazione / recupero)

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	NOTE
Livello 1	12%	
Livello 1,5	14%	
Livello 2	16 %	
Livello 2,5	18%	
Livello 3	20%	

Tab. 4 Riduzione del costo di costruzione (ristrutturazione / recupero)

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	RIDUZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE	NOTE
Livello 1	25%	
Livello 1,5	30 %	
Livello 2	40%	
Livello 2,5	45%	
Livello 3	50 %	

Nel caso in cui il "Certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio" non attesti il livello di sostenibilità della prestazione energetico - ambientale raggiunto in fase di progetto, il recupero della quota (differenza di riduzione spettante tra i due i livelli di sostenibilità certificati) non versata al momento del rilascio del permesso di costruire (o alla presentazione della S.C.IA/D.I.A.) è maggiorata delle sanzioni di cui all'art. all'art.42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

A tal fine si specifica che il termine di riferimento per il calcolo della sanzione è stabilito alla data di pagamento del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire (o alla presentazione della S.C.I.A./D.IA).

Articolo 19 –Riduzione dell’aliquota I.M.U.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del presente Allegato energetico - ambientale al Regolamento Edilizio comunale, è riconosciuto il seguente incentivo quale riduzione dell’aliquota I.M.U. dovuta, **per un periodo di 10 anni dall’anno di imposta relativo al rilascio del certificato di agibilità**, e relative sanzioni nel caso in cui il "Certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio" non attesti il livello di prestazione energetico - ambientale raggiunto in fase di progetto

Tab. 7 agevolazioni IMU (nuove costruzioni)

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	DETRAZIONE	NOTE
Livello 2	3%	
Livello 2,5	6%	
Livello 3	9%	
Livello 3,5	12%	
Livello 4	15%	
Livello 5	18%	

Tutti gli edifici che raggiungo la Classe A dell’ attestato di certificazione energetica (A.C.E.), hanno diritto, per 10 anni a partire dall’anno di imposta relativo al rilascio del certificato di agibilità, ad una detrazione pari al 3%

Tab. 8 agevolazioni IMU (ristrutturazione / recupero)

LIVELLO DI SOSTENIBILITÀ	DETRAZIONE	NOTE
Livello 1	6%	
Livello 1,5	9%	
Livello 2	12%	
Livello 2,5	15%	
Livello 3	18%	

Tutti gli edifici che raggiungono la Classe A dell' attestato di certificazione energetica (A.C.E.), hanno diritto, per 10 anni a partire dall'anno di imposta relativo al rilascio del certificato di agibilità, ad una detrazione pari al 6%

ALLEGATI

Allegato A – Elenco non esaustivo dei principali riferimenti normativi

Si riporta un elenco indicativo e non esaustivo della normativa vigente relativa agli aspetti energetico ambientali di cui al presente Allegato al Regolamento Edilizio Comunale:

A. Normativa comunitaria

1. Direttiva 2010/31/UE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. (G.U.C.E. L 153 del 18 giugno 2010)
2. Direttiva 2009/28/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
3. Direttiva 2006/32/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia ed i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 114 del 27 aprile 2006)
4. Direttiva 2005/32/CE - Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 191 del 22 luglio 2005)
5. Direttiva 2004/35/CE - del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (G.U.C.E. L 143 del 30 aprile 2004)
6. Direttiva 2004/8/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (G.U.C.E. L 52 del 21 febbraio 2004)
7. Direttiva 2002/91/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (G.U.C.E. L 1 del 4 gennaio 2003)
8. Direttiva 2001/77/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (G.U.C.E. L 283 del 27 ottobre 2001)
9. Direttiva 92/42/CEE - Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (G.U.C.E. L 167 del 22 giugno 1992)

B. Normativa statale

1. Decreto ministeriale 5 maggio 2011 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. "quarto conto energia") (G.U. n. 109 del 12 maggio 2011)
2. Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 - Suppl. Ordinario n. 81)
3. Decreto ministeriale 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. n. 219 del 18 settembre 2010)
4. Decreto ministeriale 6 agosto 2010 - Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (G.U. n. 197 del 24 Agosto 2010)
5. Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 - Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE (G.U. n. 92 del 21 aprile 2010)
6. Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia (G.U. n. 176 del 31 luglio 2009)

7. Decreto Ministeriale 18 dicembre 2008 - Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2009)
8. Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. (G.U. n. 154 del 3 luglio 2008)
9. Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 - Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007)
10. Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 - Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energie (G.U. n. 54 del 6 marzo 2007)
11. Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia (Suppl. alla G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007)
12. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
13. D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Suppl. alla G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993)
14. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. - Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (Suppl. alla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005)
15. D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (G.U. n. 132 del 10 giugno 2009)
16. D.M. 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (G.U. n. 158 del 10 luglio 2009)
17. Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. (G.U. n. 215 del 13 settembre 2004)
18. Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 - Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. (G.U. n. 205 del 1° settembre 2004)
19. Decreto Ministeriale 20 luglio 2004 - Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164. (G.U. n. 205 del 1° settembre 2004)
20. Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (Suppl. alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004)
21. Legge 9 aprile 2002, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. (G.U. n. 84 del 10 aprile 2002)
22. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Suppl. alla G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991)

C. Normativa regionale

1. D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 5-3314 - recante "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"
2. D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 6-3315 - recante "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da

biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010"

3. D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010. (B.U.R. n. 50 - Supplemento ordinario n. 1 del 16 dicembre 2010)
4. D.G.R. n. 11-330 del 19 luglio 2010 recante - Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13. Modifiche ai Paragrafi 4.3. e 4.4. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965 e s.m.i. in materia di certificazione energetica degli edifici (B.U.R. n. 29 del 22 luglio 2010)
5. Circolare della Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 1/AMB recante - Certificazione energetica degli edifici. Chiarimenti in merito ai requisiti dei certificatori (B.U.R. n.4 del 28/01/2010)
6. D.G.R. 20 ottobre 2009, n. 1-12374 recante - Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13. Modifiche ai Paragrafi 3.2., 4.1, 4.2, 4.4 e 5.1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43- 11965 in materia di certificazione energetica degli edifici (B.U.R. n. 43 del 29 ottobre 2009)
7. D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 recante - Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" (B.U.R. n. 31 - Supplemento ordinario n. 4 del 7 agosto 2009)
8. D.G.R. 4 agosto 2009, n.45-11967 recante - Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p). (B.U.R. n. 31 - Supplemento ordinario n. 4 del 7 agosto 2009)
9. D.G.R. 4 agosto 2009 n. 43-11965 recante - Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) (B.U.R. n. 31 - Supplemento ordinario n. 4 del 7 agosto 2009)
10. D.G.R. 25 Maggio 2009, n. 13-11468 recante - Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Modifica allegati III e V della d.g.r. 30 settembre 2008 n. 35-9702 recante Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o) della l.r. 13/2007 (B.U.R. n.22 del 4 giugno 2009)
11. D.G.R. 30 settembre 2008, n. 35-9702 recante - Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o) (B.U.R. n.41 del 9 ottobre 2008)
12. Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 - regolamenti attuativi Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia (B.U. n. 22 del 31 maggio 2007)
13. Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 - Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79 (B.U. n. 41 del 10 ottobre 2002)
14. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007 - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento;
15. Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 - Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche (2° suppl. al B.U. n. 13 del 29 marzo 2000)

Allegato B.1 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 - Residenziale

Allegato B.2 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 - Uffici

Allegato B.3 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 – Edifici Commerciali

Allegato B.4 - Protocollo ITACA Nazionale 2011 – Edifici Industriali

Allegato C – schema di fidejussione tipo

PREMESSO CHE

lo Spett.le....., residente in(.....), Via
n., C.F., ha presentato allo Spettabile Comune di
Terruggia una richiesta di permesso di costruire al fine di, protocollata al
n. del - Pratica Edilizia n.;
ai fini del rilascio di detto permesso di costruire, il Comune di Terruggia, ha invitato lo Spett.le
..... a provvedere, tra l'altro, a quanto segue:
stipulare e produrre fidejussione a garanzia:
 del versamento delle restanti rate del contributo di costruzione;
 dello stato di conservazione e della sicurezza delle strade comunali oggetto di percorso di
cantiere e con transito autorizzato non compatibile con carico di mezzi di cantiere;
 programma volontario incentivante ai sensi dell'art.13 e 15 dell'allegato Energetico
Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale
per un importo di Euro=(...../00).

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta, con sede legale in
(.....), Via n., e per essa
nella qualità di, dichiara di costituirsi, come con la
presente si costituisce, fidejussore solidale dello a favore dello
Spettabile Comune di Terruggia fino alla concorrenza massima ed onnicomprensiva di Euro
.....=(...../00) a garanzia:

- del versamento delle restanti rate del contributo di costruzione;
- dello stato di conservazione e della sicurezza delle strade comunali oggetto di percorso di
cantiere e con transito autorizzato non compatibile con carico di mezzi di cantiere;
- programma volontario incentivante ai sensi dell'art.13 e 15 dell'allegato Energetico
Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale

La sottoscritta presta e costituisce la presente fidejussione con
formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con lo Spett.le fino
a quando lo Spettabile Comune di Terruggia avrà rilasciato formale dichiarazione liberatoria e/o
avrà restituito alla scrivente l'originale della presente
lettera di garanzia con l'annotazione dello svincolo.

Qualora la presente fosse da parte Vostra restituita anticipatamente, ci riterremo liberati da ogni
impegno nei Vostri confronti.

Resta inteso che la si impegna fin d'ora a versare l'importo della
presente fideiussione, ovvero l'ammontare residuo della stessa, a semplice richiesta scritta .dello
Spettabile Comune di Terruggia, senza alcuna riserva e con rinuncia ad opporre qualunque
eccezione.

Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di
.....